

COMUNE DI BREMBIO

REGOLAMENTO
per l'APPLICAZIONE della TASSA SUI RIFIUTI
TARI

Approvato con deliberazione C.C. n. del /09/2020

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto oggettivo
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Superficie imponibile ai fini della tari
- Art. 6 - Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 7 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 8 - Categorie di utenza
- Art. 9 - Criteri di determinazione delle tariffe
- Art. 10 - Articolazione delle tariffe
- Art. 11 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 12 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 13 - Tassa giornaliera
- Art. 14 - Riduzione scuola materna
- Art. 15 - Riduzione per chiusura attività e/o limitazione della stessa
- Art. 16 - Riduzione della tassa per utenze domestiche con disagio socio economico e per utenze domestiche
- Art. 17 - Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 18 - Riduzioni per avvio al riciclo
- Art. 19 - Riduzione per compostaggio domestico
- Art. 20 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
- Art. 21 - Versamento della tassa
- Art. 22 - Dichiarazione
- Art. 23 - Attività di controllo, accertamento e sanzioni
- Art. 24 - Contenzioso
- Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 26 - Trattamento dei dati personali
- Art. 27 - Clausola di adeguamento

Art. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati. In particolare si intende:
 - a. per **locali**, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b. per **aree scoperte**, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. per **aree scoperte operative** delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale.
2. Sono pertanto assoggettabile alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
3. Sono escluse dalla Tari:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;Sono, altresì, esclusi dal tributo:
 - a) le superfici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) gli stabili (e relative aree) adibiti a uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere il Comune;
4. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette,

l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Non si tiene conto del servizio di erogazione idrica attivato in abitazione in contesto condominiale.

5. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. E' soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 5 - SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.

2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:

- per le **utenze domestiche**, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc. ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegno, ecc. ...), purché di altezza superiore a ml 1,5 ;
- per le **utenze non domestiche** sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
 - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas); l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
 - d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a ml. 1,5;
 - e) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
 - f) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico;
 - g) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati.
2. Aree adibite e destinate in via esclusiva al transito, ed aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli.
3. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti". La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini di cui all'art. 22 del presente regolamento.

Art. 7 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, **rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi**, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, **le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi previsti nell'allegato A.**
4. Relativamente alle attività ove sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile, si calcola applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, al netto dei locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi e i magazzini, ove non si producono rifiuti speciali, la percentuale di abbattimento forfettaria ed unica del 50 per cento. L'unica eccezione riguarda, ai sensi dell'art. 1 comma 649 della Legge 147/2013 e successive modifiche i depositi direttamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali presso imprese a ciò adibite.

Art. 8 - CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in domestica e non domestica.
2. Per **le utenze domestiche** occupate da persone fisiche che vi **hanno stabilito la propria residenza anagrafica**, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, come ad es. le colf/badandi che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi,

istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente dai nuclei familiari composti da più di una persona, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. **Per le utenze domestiche** (abitazioni, box, cantine, locali deposito rientranti nelle categorie catastali Co6, Co7, Co2) **condotte:**

a) da soggetti non residenti nel Comune

b) da soggetti residenti nel Comune limitatamente gli immobili a disposizione (non abitati, seconde case/box non pertinenziali)

c) per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE)

si assume come numero degli occupanti quello di 1 unità per i locali detenuti a disposizione con l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza o da altra documentazione probatoria.

4. Alle cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito utilizzati da utenze domestiche verrà applicata solo la quota fissa della tariffa da calcolarsi sulla superficie dell'immobile con riferimento al numero degli occupanti.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. **Le utenze non domestiche** sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegata Tabella B. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui alla predetta Tabella B viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, per l'applicazione della tariffa si rimanda a quanto già indicato al precedente articolo 5, c. 5.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 9 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.

2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

4. Alle tariffe è aggiunto il **tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 10 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.

2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.

3. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 11 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti (Ka), secondo le previsioni di cui al **punto 4.1, Allegato 1**, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti (Kb), secondo le previsioni di cui al **punto 4.2, Allegato 1**, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 12 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuti (Kc) secondo le previsioni di cui al **punto 4.3, Allegato 1**, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuti (Kd) secondo le previsioni di cui al **punto 4.4, Allegato 1**, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 13 - TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 14 - RIDUZIONI SCUOLA MATERNA

1. La tariffa sia per la quota fissa che variabile è ridotta del 100% alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
i locali e le aree utilizzate da scuole materne non statali, legalmente riconosciute o parificate, presenti sul territorio comunale, che non operino discriminazioni nell'accettazione degli alunni, la cui attività non chiuda con un risultato superiore al pareggio economico o che eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti totalmente nell'attività didattica o nella struttura.
2. La riduzione sarà concessa a domanda degli interessati, l'istanza dovrà essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo per l'applicazione dell'anno in corso, nel caso in cui la richiesta sia presentata oltre tale termine, la riduzione verrà applicata dal giorno successivo alla data di presentazione. L'istanza di riduzione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate; in caso contrario il contribuente entro i termini sopra indicati dovrà comunicare il venir meno delle condizioni per usufruire delle agevolazioni.

Art. 15 - RIDUZIONE PER CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA

Per il solo anno 2020, sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:

a) riduzione del 100% della quota variabile per 366 giorni per le attività con in seguenti codici ATECO:

45.11.01, 45.11.02, 47.71., 47.61, 47.62.20;



b) riduzione del 100% della quota variabile per 366 giorni per le attività con in seguenti codici ATECO: 91.02; 91.01; 59.14; 90.04; 93.11; 93.12; 93.13; 93.29.10; 47.72, 47.78.91, 47.71, 47.53.11, 47.51.10, 47.53.12, 47.71.50, 47.79.20, 47.82, 47.89, 96.02;

c) riduzione del 80% della quota variabile per 366 giorni per le attività con i seguenti codici ATECO: 85; 94; 94.91; 55.30; 93.29.20; 55.1; 65; 66; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 78; 80; 81; 82; 84; 64; 86; 43; 45; 56; 56.2; 47.76.10; 56.10.20

Le riduzioni di cui ai punti a), b), c) sono riconosciute automaticamente.

Le risorse utili per finanziare le misure agevolative previste dal presente articolo sono a carico del Bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

Art. 16 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO E PER UTENZE DOMESTICHE

Per il solo anno 2020, sono riconosciute misure agevolative della TARI, consistenti in una riduzione della TARI a condizione che l'utenza versi nella seguente condizione:

- a) Utenze domestiche con 1 o più componenti con reddito ISEE da 0 a 10.000,00 - Riduzione TARI del 100% sia per la parte fissa che variabile.

Il riconoscimento della agevolazione viene effettuato dal Comune su richiesta dell'utenza che dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di trovarsi nella condizione sopra prevista al fine di ottenere il beneficio. La richiesta di riduzione deve essere presentata all'Ufficio tributi del Comune di BREMBIO entro e non oltre il **31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal diritto al beneficio.**

- b) **Per il solo anno 2020** riduzione della quota variabile in misura del 30% per tutti i nuclei familiari esclusivamente residenti e dimoranti nel territorio comunale, in considerazione della grave crisi economica che ha colpito anche le famiglie a causa COVID-19;

Le risorse utili per finanziare le misure agevolative previste dal presente articolo sono a carico del Bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

Art. 17 - RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:

- a) aree e locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta: la tassa è ridotta del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri lineari, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;
- b) situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente; in tal caso la tassa (quota fissa+variabile) è ridotta al 20% in relazione alla durata del servizio irregolare;

2. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell'utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI. Le riduzioni decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.

ART.18 RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. Il « riciclo » deve essere effettuato in conformità all'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in base al quale per «riciclaggio» si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, viene concessa qualora il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
- copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia MUD.

5. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

Art.19 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge nr. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche possono accedere ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% della categoria relativa alle abitazioni private, garage, cantine, solai, nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico.

2. Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:

a) oggetto del compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione del compost, quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli da giardino), un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori;

b) i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato;

c) il composter deve essere obbligatoriamente collocato nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell'agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.

d) L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia" al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati;

3. la riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi e ha valore dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza, le istanze presentate gli anni precedenti restano valide.

4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangano le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi.

5. Il Comune potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di verifica, applicando le sanzioni e gli interessi previsti dal regolamento generale delle entrate e dal regolamento tari.

6. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 20 - CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, non sarà possibile cumularle, verrà applicata la più vantaggiosa per il contribuente.

Art. 21 - VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni presentate dei contribuenti. Il pagamento dell'importo dovuto viene regolato nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019.

3. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

4. Le scadenze e la modulazione delle rate saranno stabilite dalla deliberazione annuale di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

5. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dall'anno 2021 anche da quanto previsto della Deliberazione n.444/19 di Arera in materia di trasparenza, può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

6. l'avviso di pagamento, deve comunque riportare l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze.

7. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a

quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

9. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

10. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento con applicazione di sanzioni ed interessi avente valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art.1 comma 792 della Legge 160/2019.

Art. 22- DICHIARAZIONE

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 3 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.

2. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello messo a disposizione dall'ufficio tributi, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui:

a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;

b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:

- il servizio postale,

- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale comune.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.

4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dall'anno successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo. La presentazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all'agevolazione medesima.

Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.

Art. 23 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.

2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

5. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.

7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede sollecitare il contribuente e scaduti i termini del sollecito a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi.

8. Per quanto non specificamente disposto nel regolamento TARI e nel regolamento delle Entrate Comunali si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

9. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00 con

riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art. 24 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dalla sezione III del vigente Regolamento generale delle entrate comunali, gli altri istituti deflattivi del contenzioso in esso contenuti, nonché quelli applicabili ex-lege.

Art. 25 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Art. 27 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

TABELLA "A"**ASSIMILAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze

Criteria qualitativi

- a) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili), primari e secondari, in relazione ai quali è istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata
- b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili)
- c) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
- d) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- e) frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- f) paglia e prodotti di paglia
- g) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- h) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- i) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- j) feltri e tessuti non tessuti
- k) pelle e similpelle
- l) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- m) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- n) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982
- o) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- p) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- q) materiali vari in pannelli di legno, gesso, plastica e simili
- r) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- s) scarti ferrosi e manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- t) nastri abrasivi
- u) cavi e materiale elettrico in genere
- v) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- w) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- x) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- y) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- z) accessori per l'informatica.

Criteria quantitativi

Per le sopra indicate tipologie di rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani viene definito il seguente criterio quantitativo: per le utenze non domestiche di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 900 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) dei sopra indicati rifiuti prodotti e la superficie utilizzata nello svolgimento dell'attività, di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 20 % del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Ove la quantità di rifiuti prodotta dalla singola attività rientri nell'ambito dei sopra indicati criteri di assimilazione quantitativa, il produttore sarà tenuto al pagamento della quota fissa del tributo sui rifiuti ed anche della quota variabile, nei limiti previsti dal vigente regolamento TARI, in relazione alle modalità di smaltimento adottate dallo stesso produttore.

Ove la quantità di rifiuti prodotta dalla singola attività superi invece i criteri di assimilazione quantitativa sopra indicati, il produttore sarà comunque tenuto al pagamento della quota fissa del tributo sui rifiuti, anche nel momento in cui dovesse provvedere allo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti, ferma restando la possibilità di conferire al servizio pubblico tutti i rifiuti prodotti, a fronte del versamento dell'intero tributo sui rifiuti e del maggior costo individuato nell'ambito della convenzione stipulata con il Gestore in relazione alla quantità di rifiuti eccedente i limiti quantitativi sopra indicati.

I suddetti limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Categoria 1 - Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali

Associazioni o istituzioni culturali

Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro

Associazioni o istituzioni benefiche

Associazioni o istituzioni religiose

Scuole da ballo

Musei e gallerie pubbliche e private

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado

Scuole parificate di ogni ordine e grado

Scuole private di ogni ordine e grado

Scuole del preobbligo pubbliche

Scuole del preobbligo private

Collegi ed istituti privati di educazione

Aree scoperte in uso

Locali dove si svolgono attività educative

Asili

Ludoteche

Centri di istruzione e formazione lavoro

Categoria 2 - Cinematografi, teatri

Cinema

Teatri

Aree scoperte cinema teatri musei ecc.

Locali destinati a congressi convegni

Categoria 3 - Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

Autorimesse in genere

Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Categoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

Categoria 5 - Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Categoria 6 - Autosaloni, esposizioni

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

Categoria 7 - Alberghi con ristorante

Categoria 8 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande
Pensioni

Affittacamere e alloggi

Residences

Case albergo

Bed and Breakfast

Aree scoperte in uso

Categoria 9 - Carceri, case di cura e di riposo, caserme

Soggiorni anziani

Case di cura e riposo

Collettività e convivenze in genere

Categoria 10 – Ospedali

Ospedali

Categoria 11 - Agenzie, studi professionali, uffici

Enti pubblici

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli

Studi legali

Studi tecnici

Studi ragioneria

Studi sanitari

Studi privati

Uffici assicurativi

Uffici in genere

Autoscuole

Laboratori di analisi

Agenzie di viaggio

Ricevitorie lotto totip totocalcio

Internet point

Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi

Emittenti radio tv pubbliche e private

Categoria 12 - Banche e istituti di credito

Istituti bancari di credito

Istituti assicurativi pubblici

Istituti assicurativi privati

Istituti finanziari pubblici

Istituti finanziari privati

Uffici postali

Bancomat

Categoria 13 - Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

Librerie

Cartolerie

Bazar

Abbigliamento

Pelletterie

Pelliccerie

Elettrodomestici

Materiale elettrico

Apparecchi radio tv

Telefonia

Articoli casalinghi

Detersivi

Giocattoli

Colori e vernici

Articoli sportivi

Calzature

Sementi e prodotti agricoli e da giardino

Mobili

Materiale idraulico

Materiale riscaldamento

Materiali edili, legnami, ecc., vendita

Prodotti di profumeria e cosmesi

Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita

Aree scoperte in uso

Negozi di mobili e macchine per uffici

Computer

Apparecchiature informatiche

Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti

Attività all'ingrosso con attività previste nella categoria e similari

Categoria 14 - Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

Edicole giornali

Tabaccherie

Farmacie

Erboristerie

Articoli sanitari

Articoli di odontotecnica

Negozi vendita giornali

Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

Categoria 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e Orologerie

Pietre e metalli preziosi

Antiquariato

Negozi di filatelia e numismatica

Aree scoperte in uso negozi ecc.

Ceramica, cristalleria

Strumenti musicali

Bigiotterie

Dischi e videocassette

Tessuti

Articoli di ottica

Articoli di fotografia

Negozi mercerie e filati

Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

Categoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di beni non alimentari

Categoria 17 – Attività artigianali tipo botteghe: Barbiere, estetista, parrucchiere

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.

Parrucchieri e barbieri

Aree scoperte in uso

Categoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico

Elettricista

Negozi pulitura a secco

Laboratori e botteghe artigiane

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre categorie

Falegnamerie

Legatorie

Aree scoperte in uso

Categoria 19 - Autofficina, carrozzeria, elettrauto

Autofficine

Carrozzerie

Elettrauto

Officine in genere

Aree scoperte in uso

Categoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Categoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici

Categoria 22 - Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

Ristoranti

Rosticcerie

Trattorie

Friggitorie

Self service

Pizzerie

Tavole calde

Agriturismo

Osterie con cucina

Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Aree scoperte in uso

Categoria 23 - Birrerie, hamburgerie, mense

Mense popolari

Refettori in genere

Mense

Birrerie

Osterie senza cucina

Amburgherie

Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar

Caffè

Bar pasticcerie

Bar gelaterie

Aree scoperte in uso

Gelaterie

Pasticcerie

Categoria 25 - Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

Negozi confetterie e dolciumi in genere

Negozi generi alimentari

Panifici

Latterie

Macellerie

Salumerie

Pollerie

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Bottiglierie, vendita vino

Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

Locali vendita ingrosso generi alimentari

Categoria 26 - Plurilicenze alimentari e miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Categoria 27 - Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura

Pescherie

Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab

Aree scoperte in uso

Negozi di fiori

Locali vendita serre

Locali vendita ingrosso per le attività Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Categoria 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Magazzini grande distribuzione

Categoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari

Posteggi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di generi alimentari

Categoria 30 - Discoteche, night club

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro

Sale da gioco

Sale da ballo e da divertimento

ALLEGATO C

Table Arera allegato alla deliberazione 158/2020